

R.G. n. 2254/2022

Sentenza n.

SENT. N.	[REDACTED]
R.G. N.	[REDACTED]
CRON. N.	[REDACTED]
REP.	[REDACTED]

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

ROSSI [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso lo studio dei suoi difensori avv. Francesco Lioia e avv. Manlio
Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A., (P.I. 93026890017) con sede in Ivrea (TO),
via Jervis 13 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed
elettivamente domiciliata in Alessandria, via Migliara 18 presso lo studio
dell'avv. Francesco Malvicini

Parte convenuta

*

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha radicato il
presente giudizio esponendo sostanzialmente:

- Il sig. ROSSI ha stipulato contratto di telefonia fissa con la convenuta
sull'utenza [REDACTED]
- A far data dal Marzo 2022 si sono verificati malfunzionamenti del
collegamento internet, problematica non risolta nonostante le numerose
segnalazioni, così da indurre l'attuale parte attrice il 07.05.21 a migrare
verso altro operatore;
- Ciononostante la società convenuta ha continuato ad emettere fatture
contenenti addebiti e costi non dovuti, fatture peraltro mai pervenute al
destinatario;
- Rimasti infruttuosi i reclami ed i tentativi di bonaria composizione
l'attuale parte attrice si è vista costretto a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza dell'importo di **Euro 415,77**
richiesto in pagamento e disporre la ripetizione di **Euro 175,92** già pagati,
nonché condannarsi la convenuta al risarcimento del danno ovvero
all'indennizzo in misura di **Euro 500,00**, o diversa somma accertanda in
corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi,
nonché condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali della fase
stragiudiziale e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei
difensori dichiaratisi antistatari.

All'udienza di prima comparizione del 05.10.22 si è costituita in giudizio la
società convenuta, depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improcedibilità della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea - Fondatezza e debenza del credito – Prima della presente vertenza nessuna segnalazione di disservizio sulla linea è pervenuta da parte dell'utente e le fatture emesse sino al recesso contengono i costi relativi al piano tariffario relativo al periodo in cui l'utenza risultava attiva. A seguito del recesso la società convenuta ha emesso ultima fattura di chiusura contenente gli oneri contrattualmente previsti per la disattivazione della linea;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, nel merito respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

Nel corso del giudizio veniva espletato il tentativo di obbligatorio di conciliazione, se pur con esito infruttuoso, e successivamente fissata al 27.04.23 udienza per la precisazione delle conclusioni.

Nelle proprie conclusioni parte attrice rinunciava alla domanda di indennizzo e risarcimento del danno.

A detta udienza la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza concerne il contratto di telefonia a suo tempo in essere tra parte attrice e la compagnia telefonica convenuta.

Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella espletata, nel corso del giudizio, avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS.

Sulle somme richieste in pagamento – Sull'omessa produzione in giudizio delle fatture di cui è richiesto il pagamento da parte del gestore telefonico

Parte attrice lamenta l'omesso invio da parte della convenuta delle fatture oggetto del sollecito di pagamento del 25.05.22 (doc. 2 attoreo) e comunque contesta gli importi delle fatture insolute ivi indicate, per l'ammontare complessivo di Euro 415,77. A seguito delle contestazioni attoree era onere della convenuta produrre in giudizio dette fatture onde consentire la verifica sulla corrispondenza degli importi ivi contenuti alle condizioni contrattuali onde giustificare la fondatezza della richiesta di pagamento, incombente tuttavia non assolto così che giustificate risultano le doglianze attoree.

Pertanto risulta non dovuto l'importo di **Euro 415,77** portato dalle fatture:

- AN18672973
- AN22652550
- AO02845144
- AO03873779

Conseguendone il diritto di parte attrice alla ripetizione della somma di **Euro 175,92** già versata a tal titolo (l'avvenuto pagamento di tal somma è circostanza non contestata dalla convenuta).

Sulle spese legali della fase stragiudiziale

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato "una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

*

Per le argomentazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, ne consegue il parziale accoglimento delle domande attoree, risultando non dovuto l'importo di **Euro 415,77** contenuto nel sollecito di pagamento e portato dalle fatture:

- AN18672973
- AN22652550
- AO02845144
- AO03873779

conseguendone il diritto di parte attrice alla ripetizione di **Euro 175,92** già versata a tal titolo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia (criterio del "*decisum*"), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate come segue.



oltre [redacted] oltre accessori di legge, che vengono poste a carico della parte convenuta VODAFONE ITALIA S.p.A. da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone.

P.Q.M.

In accoglimento delle domande attoree:

Dichiara non dovuto l'importo di **Euro 415,77** portato dalle fatture:

- AN18672973
- AN22652550

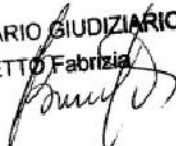
- AO02845144
- AO03873779

nonchè condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al rimborso in favore di parte attrice dell'importo di **Euro 175,92** già corrisposto a tal titolo;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento delle [redacted] oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone;

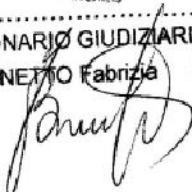
Ivrea, 28.04.23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
BRUNETTO Fabrizia



Depositato in Cancelleria
28 APR 2023

Il,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
BRUNETTO Fabrizia



IL GIUDICE DI PACE
Dr. Giampaolo CALIENDO

